



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE : Istr. Dir. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 120 del 17/02/2015

Registro Settore n. 30 del 13/02/2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la concessione di deleghe con gli Istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa 4/2014 - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Cerciello Pasquale

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/02/2015

Il Messo Comunale

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

Oggetto:- Approvazione schema di convenzione per la concessione di deleghe con gli Istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 .

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO:

- che con delibera Commissariale n. 20 del 10/02/2015 , è stato autorizzato il responsabile del settore personale alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la concessione di deleghe ivi compresa la convenzione ,con gli istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 ;
- Che è stata predisposta apposita convenzione come da allegato schema ;

Visto:

- il TUEL n. 267 del 18.08.2000;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione delle deleghe con gli istituti legali di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950 composta da n. 12 articoli ;

Il Responsabile II Settore
Istr. Dir.. Angelo Buonincontri

1. SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI DELEGHE CON GLI ISTITUTI LEGALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 180/1950 .

Il COMUNE DI MARIGLIANO (di seguito denominato "Amministrazione"), C.F. ... 01204890634, rappresentato dal Responsabile del Settore Personale munito dei necessari poteri, che sarà denominato " Ente"

E

..... con Sede Legale....., (di seguito denominata "Istituto/società"), partita Iva, Iscrizione registro delle imprese din....., Iscritto albo delle Banche, tenuto dalla Banca D'Italia o dell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Finanziari Cambi al n° rappresentata ...dal...Sig., nato a il, codice fiscale, Procuratore Legale; che d'ora in poi sarà denominato "Istituto/ Società"

Premesso che : l'Istituto con lettera n° delha formalmente richiesto la stipula di una convenzione per concessione ai dipendenti dell'Ente di finanziamenti con delegazione di quota dello stipendio;

VISTI

Il dpr 5/1/1950 n. 180 e le circolari nr. 46 del 8/8/95, nr. 63 del 16/10/96, nr. 29 del 11/3/98, n° 37 del 5/9/03, nr. 21 del 3/6/05 e nr. 13 del 13/3/06 n° 654 del 20/04/2006 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°del con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di convenzione per la effettuazione di ritenute sullo stipendio dei dipendenti dell'Ente a fronte di delegazione di pagamento per prestiti contratti con società ed Istituti di cui alla normativa vigente in materia; Visto lo schema di convenzione allegato alla succitata deliberazione e che qui viene riportato nel testo integralmente come approvato con la medesima:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La Convenzione disciplina le modalità operative per la concessione, da parte di banche ed intermediari Finanziari di cui alla normativa vigente in materia, di prestiti da estinguersi con trattenuta mensile in busta paga per i dipendenti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2

Le domande relative ai prodotti di finanziamento devono essere presentate dai richiedenti direttamente presso i punti operativi dell'Istituto aderente. Il dipendente dovrà richiedere il rilascio del certificato di stipendio. Il contratto di finanziamento andrà notificato a questa Amministrazione, presso il Settore Personale, attraverso una delle seguenti modalità: tramite ufficiale giudiziario, raccomandata o a mano.

Art. 3

L'Istituto concede crediti ai dipendenti del Comune di Marigliano da estinguersi con pagamenti mediante trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata da estinguersi con un massimo di 120 rate. I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario a seguito di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso l'Istituto che concede il finanziamento.

Art. 4

L'Ente si impegna ad operare le ritenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che abbiano rilasciato apposita delega in favore dell'Istituto.

Le ritenute delegate non dovranno essere superiori ai limiti di cedibilità previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione del quinto e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari e altre fattispecie, di cui all'art. 58 dello stesso T.U.), **non può comunque superarsi la metà dello stipendio**, fermo restando il limite del quinto per ogni delegazione di pagamento.

Qualora lo stipendio sia gravato da pignoramento verrà dato avvio alle ritenute delegate unicamente dopo avere ricevuto dal creditore pignoratizio la comunicazione di totale estinzione del debito.

Art. 5

L'effettuazione delle trattenute di cui ai precedenti articoli verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei propri uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione della ritenuta stessa.

Art. 6

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 T.U. nr. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continuerà ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento anteriormente alla riduzione. In caso contrario potrà essere ridotta o sospesa.

Art. 7

Qualora il dipendente usufruisca di un prestito con ritenute sullo stipendio ed intenda estinguerlo o contrarne uno nuovo, agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione comprovante l'avvenuta estinzione del precedente prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dal mese successivo a quello di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

Art. 8

L'Amministrazione provvederà a versare, entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, l'importo della stessa mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accredito sul c/c bancario IBAN

Art. 9

L'Istituto si impegna, quale corrispettivo per i servizi resi dall'Amministrazione (risorse umane ed informatiche impiegate), a corrispondere le seguenti somme per ogni delega:

- per l'anno di prima attivazione, il triplo dell'importo applicato dall'Ente Poste per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente Eur. 1,30) per 12 mensilità;
- un importo pari al doppio €. 1,30 per 12 mensilità a partire dal 2° anno di attivazione della delega.

Art. 10

In particolare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Istituto provvede con le su indicate modalità al versamento delle somme di cui all'art. 9 in relazione all'anno in corso, e all'eventuale conguaglio dovuto al maggior numero di deleghe effettivamente attivate nell'anno precedente.

ART. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione e cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio del delegante. Si prevede, altresì, la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso almeno di 60 giorni.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Marigliano, lì

PER L'ISTITUTO

PER IL COMUNE DI MARIGLIANO
